



**Sindaco**

avv. Giovanni Maria Cuofano



## Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo di Nocera Superiore

### Norme di Attuazione

#### Gruppo di progettazione

ing. Daniele Laudonio  
*Responsabile del Servizio Urbanistica  
Responsabile del Procedimento*

arch. Floriana Gigantino  
*Responsabile del Servizio Patrimonio  
Valutazione Ambientale Strategica*

ing. Luciano Ragazzi  
*Responsabile del Servizio Sistemi Informativi*

---

ing. Daniele Laudonio



urb. Daniele Rallo  
urb. Raffaele Gerometta  
arch. Antonio Oliviero  
*Coordinamento scientifico*

---

dott. Giovanni Anastasio

arch. Giosuè Gerardo Saturno  
*Urbanista ed esperto GIS*

# D.2

Giugno 2016

# **TITOLO I**

## **Oggetto ed ambito di applicazione del SIAD**

### **Articolo 1**

#### ***Oggetto e finalità dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo***

Il presente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) disciplina le attività commerciali nel Comune di Nocera Superiore, in attuazione della L.R. della Campania n. 01 del 09.01.2014, e smi in particolare DD n. 997 del 30/10/2014, secondo la disciplina dell'Unione Europea e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, che costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

Nel rispetto della programmazione urbanistica prevista dal PUC e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, in materia di tutela della concorrenza, della libera circolazione delle merci e dei servizi;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123 relativa ai servizi nel mercato interno;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari),
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- Raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
- Norme in materia di procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza atti amministrativi), stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania.

L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione le medie strutture e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi per le merci ingombranti ed il commercio in aree pubbliche, è giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica, di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela dell'incolumità delle persone.

In coerenza con l'articolo 1, comma 5 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" il presente strumento persegue i seguenti obiettivi:

- il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;

- la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
- la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali;
- la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture dismesse e degradate;
- la sostenibilità territoriale e la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;
- la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
- la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche per contenere i prezzi e favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
- la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;
- l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'evoluzione tecnologica dell'offerta;
- la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure.

Il presente strumento persegue le seguenti finalità:

- realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
- salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;
- promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;
- promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali anche mediante specifiche previsioni urbanistiche o piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
- predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 27 della L.R. Campania n.1/2014.

## **Articolo 2**

### ***Elaborati dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo***

Lo Strumento d'intervento per l'Apparato Distributivo, ai sensi dell'art.10 comma 10 della L.R. 1/2014, nonché del DD n. 997/2014 art. 8 comma 4 è costituito dai seguenti elaborati:

- Planimetria scala 1:5000 inerente la localizzazione delle previsioni commerciali e del centro storico;
- Normativa di attuazione;
- Relazione giustificativa delle scelte operate;
- Regolamento per le attività commerciali;
- Planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
- Stralcio delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico;

- Planimetria a stralcio di eventuali piani sovra comunali e relative NTA;
- Analisi sistema commerciale esistente.

### **Articolo 3**

#### ***Entrata in vigore***

Il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del SIAD, acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Lo Strumento d'Intervento Apparato Distributivo è sottoposto, dopo l'approvazione del Comune, al visto di conformità della competente Direzione generale dell'Area generale coordinamento Sviluppo Economico, Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale, rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende apposto favorevolmente per lo SIAD che non comporta variante urbanistica.

Lo SIAD in adeguamento è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

# TITOLO II

## Commercio su aree private

### Articolo 4

#### *Classificazione degli esercizi commerciali*

Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:

- **EV** esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a mq 250 (art. 4, comma 1, lett. d, D.Lgs. n.114/98);
- **EMI** esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- **MA/M** media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita
- **ME** media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq (art. 4, comma 1, lett. e, D.Lgs. n.114/98);
- **G1A/M** ipermercato grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- **G1E** grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
- **G2CQ** centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- **G2CI** centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
- **G2CS** centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
- **GACP** centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- **MAP** mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

### Articolo 5

#### *Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente strumento ed ai sensi del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. Campania n.1/2014, si intendono:

- **commercio al dettaglio**, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
- **commercio all'ingrosso**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la

- forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- **commercio elettronico**, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
  - **commercio su aree private**, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
  - **commercio su aree pubbliche**, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, coperto o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o permanente, la disponibilità;
  - **mercato su area privata**, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
  - **forme speciali di vendita al dettaglio**, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
  - **superficie di vendita di un esercizio commerciale**, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;
  - **l'autorizzazione permanente** è il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle grandi strutture della tipologia G1E, per la determinazione della superficie di vendita sono computati al cinquanta per cento gli spazi occupati da merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento della superficie destinata alla vendita;
  - **l'autorizzazione temporanea**, è il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;
  - **m) centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno 6 esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. E' vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;
  - **parco commerciale**, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
  - **outlet**, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. E' vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
  - **factory outlet center**, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;

- **temporary shop**, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in sede fissa, temporary shop, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i quarantacinque giorni in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, e l'iscrizione, in caso di vendita oltre i trenta giorni, al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ed essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore;
- **motivi imperativi di interesse generale**, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- **lo sportello unico per le attività produttive**, di seguito denominato SUAP, del Comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- **segnalazione certificata di inizio attività**, di seguito denominata SCIA, come prevista dall'articolo 19 della legge 241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;
- **settori merceologici**, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
- **esercizi di vicinato**, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- **medie strutture di vendita**, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98;
- **grandi strutture di vendita**, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **centro commerciale naturale**, l'aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale.

Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.

Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al quaranta per cento della superficie netta complessiva.

E' vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza.

Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate

nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato. E' vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.

## **Articolo 6**

### ***Localizzazione degli esercizi commerciali***

L'insediamento di attività commerciali dovrà avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del PUC e del Regolamento Edilizio vigenti, secondo gli indici di edificabilità ivi previsti, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti, nei limiti di densità edilizia ammessi, nell'osservanza dei rapporti massimi tra insediamenti residenziali ed altre destinazioni, nonché nel rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di tutela paesaggistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Nelle zone territoriali omogenee per le quali è stata stabilita l'inammissibilità di una determinata classe dimensionale di attività commerciali, non sono autorizzabili né l'apertura né il trasferimento di detti esercizi di vendita, così come, in dette zone, non è autorizzabile l'ampliamento di un negozio esistente, di altra tipologia dimensionale, che trasformi il negozio in un esercizio commerciale di classe comunque superiore.



**Tabella 1**  
Ammissibilità delle attività commerciali in conformità alle disposizioni strutturali del PUC

<b>ZTO</b>	<b>Ev</b> esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari 250 mq	<b>EMI</b> esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti fino a 2.500 mq	<b>M</b> media struttura di vendita 251-2.500 mq		<b>G1</b>		<b>G2</b>			<b>GACP</b> centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali	<b>MAP</b> mercato su area privata max 10.000 mq
			<b>AM</b> commercio di prodotti alimentari e non alimentari	<b>E</b> commercio esclusivamente di prodotti non alimentari	<b>AM</b> ipermercato grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari fino a 5.000 mq	<b>E</b> grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari fino a 15.000 mq	<b>CQ</b> centro commerciale di quartiere o interquartiere fino a 5.000 mq	<b>CI</b> centro commerciale inferiore da 5.001 a 15.000 mq	<b>CS</b> centro commerciale superiore oltre a 15.000 mq		

<b>INSEDIAMENTI STORICI</b>											
<b>A1</b> Insediamenti storici originari della città romana intramoenia	<b>SI</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>A2</b> Insediamenti storici tardo antichi extramoenia	<b>SI</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>A3</b> Insediamenti storici della prima metà del Novecento	<b>SI</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>A4</b> Edifici, complessi, ville e giardini di particolare interesse storico, architettonico e/o tipologico	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>A5</b> Aree archeologiche e di interesse archeologico	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

<b>INSEDIAMENTI DI RECENTE FORMAZIONE</b>											
<b>B1</b> Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato con alta densità edilizia	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>B2</b> Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>B3</b> Insediamenti recenti ad impianto unitario	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO













## **Articolo 7**

### ***Caratteristiche tipologiche degli esercizi commerciali***

Nelle strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie di vendita pari ad almeno 1.000 metri quadrati, sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati ed almeno un servizio igienico per i soggetti portatori di handicap. Negli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono presenti almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.500 metri quadrati di superficie lorda o frazione di essa superiore a 1.000 metri quadrati. Nei mercati in area privata sono presenti almeno un servizio igienico a struttura mobile, ad uso della clientela, per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita o per frazione di essa superiore a 1000 metri quadrati.

Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà, destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita nell'Allegato A2 della Legge Regionale Campania n.1/2014.

Le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati, nonché i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5000 metri quadrati assicurano:

- la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;
- la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:

- un servizio di trasporto dei clienti, anche a mezzo di autolinee private, per il collegamento dell'area dove è insediato l'esercizio, in ragione di almeno due corse quotidiane;
- un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche;
- un sistema di raccolta di almeno il venti per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;
- la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero sviluppo economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C.

## **Articolo 8**

### ***Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa***

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i



locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con modalità idonee allo scopo. Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno. Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartellino. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dalla richiamata disposizione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie strutture, alle grandi strutture e agli esercizi per merci ingombranti, nonché agli esercizi operanti nei mercati in area privata, sono soggetti alla SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio e possono essere effettuati contestualmente alla sua ricezione.

In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dall'apertura della successione.

## **Articolo 9**

### ***Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale***

Per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.

## **Articolo 10**

### ***Sportello unico per le attività produttive***

L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo SUAP, previsto dall'articolo 38 del decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008. L'accesso allo SUAP avviene in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.

## **Articolo 11**

### ***Localizzazione dei Centri Commerciali Naturali – CCN***

Si definisce come "Centro Commerciale Naturale", così come disciplinato con DGR n.160 del 03.06.2013, l'aggregazione tra imprese commerciali, artigiane e di servizio insistenti in una determinata area, preferibilmente, nel centro storico, per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale, di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatasi spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio interessato. Per area urbana s'intende il

centro storico, l'area di quartiere, anche periferica, le frazioni e le località, connotate dalle caratteristiche identitarie sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzate dall'integrazione consolidata tra funzione residenziale e la diffusione delle imprese commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità. Ai fini della suddetta definizione, sono configurabili le seguenti tipologie di CCN:

- **Tematico**: costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica prevalentemente dello stesso genere o di generi complementari e assimilabili, in misura di n.25 unità;
- **Territoriale**: costituito da imprese che propongono un'ampia offerta merceologica ubicate nell'area indicata, in misura di n.40 unità. Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni attuative le sovrapposizioni territoriali tra diversi Ccn insistenti in una medesima area dello stesso Comune.

## **Articolo 12**

### ***Interventi di valorizzazione del Centro Storico***

Lo SIAD delimita l'area del centro storico ed ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti lo SIAD prevede di:

- individuare le aree degradate ed abbandonate, ovvero gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi atti a favorire e agevolare il loro recupero urbano e la loro riutilizzazione a scopi commerciali;
- stabilire un vincolo di destinazione d'uso delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;
- esonerare in tutto o in parte gli esercizi commerciali dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie;
- fissare la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio, se dette altezze sono, comunque, pari ad almeno 2,70 metri.

Lo SIAD prevede, per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. r), secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi.

Lo SIAD prevede, previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, l'istituzione del protocollo arredo urbano, in cui sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico. Con l'approvazione del protocollo arredo urbano il Comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Gli interventi edilizi in centro storico relativi ad esercizi commerciali sono comunque subordinati al rispetto delle Norme di Attuazione del Puc e del Regolamento Edilizio vigenti, poste in attuazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti dallo strumento urbanistico generale.

Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia delle attività e della vivibilità del centro storico, fatto salvo il successivo ed eventuale Regolamento di attuazione della L.R. 1/2014, con il presente strumento si stabilisce di:

- vietare l'insediamento di attività che implicino, per il loro svolgimento, creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l'esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei fumi;
- autorizzare, per gli imperativi interesse generale di incrementare i livelli occupazionali e nel rilancio economico del centro storico, l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato, con

- superficie di vendita massima di 250 mq;
- la valutazione di interesse storico dell'edificio interessato dall'insediamento di esercizio commerciale di cui all'art. 11 della L.R. 1/2014 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sarà effettuata in sede di rilascio del titolo autorizzativo edilizio inerente;
- esonerare gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;
- favorire la concentrazione degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale;
- permettere di mantenere aperti gli esercizi sino alle ore 24,00 nel periodo intercorrente tra il 15 giugno e il 15 settembre, a condizione che l'orario globale giornaliero di apertura non sia comunque superiore a tredici ore;
- concedere di diritto:
  - il cambiamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, al fine di rendere possibile l'apertura o l'ampliamento di esercizi commerciali, purché non si alteri la sagoma e le volumetrie originarie. Nella zona "centro storico" non è consentito il cambio di destinazione originaria da uso commerciale ad altra destinazione d'uso;
  - il recupero dei locali situati sotto il piano stradale, laddove compatibile con le norme tecniche di attuazione del Puc, destinandoli ad area deposito delle attigue attività commerciali;
  - i locali ubicati al piano terra, con accesso diretto dalla strada, in edifici ubicati nelle strade delle zone commerciali che includono il Centro Storico, con esclusione degli androni e dei vani scala di accesso alle residenze, sono sempre destinabili ad attività commerciali, fermo restando i requisiti igienico sanitari e di sicurezza;
  - la deroga, per i fabbricati esistenti, dalle norme relative alle altezze interne dei locali da destinare al commercio al dettaglio, purché dette altezze siano, comunque, pari ad almeno 2,70 metri;
- creare un'isola pedonale nelle giornate domenicali e festive, con cadenza quindicinale e/o mensile, per l'effettuazione di mostre di antiquariato, libri, stampe, ecc.;

Con il presente Strumento si prevede l'istituzione del "Protocollo Arredo Urbano" nel quale sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne come di seguito:

- adeguare le caratteristiche morfologiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna e delle parti di arredo urbano agli standard in appresso fissati, nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti:
  - le vetrine dei punti vendita devono essere contenute entro i limiti degli spazi di pertinenza e possono essere delimitate da vetri con o senza struttura metallica, da elementi d'arredo oppure essere ad accesso totalmente libero;
  - le attività commerciali, artigiane e di servizio devono essere segnalate da specifica insegna;
  - le insegne, i segnali, i manifesti, i volantini, le bandiere e le scritte in genere non potranno essere installati nelle parti comuni;
  - le insegne e i mezzi di identificazione con i relativi componenti devono essere contenuti entro i limiti dei punti vendita, secondo la larghezza del fronte, e non devono sporgere verso le vie o le piazze, mentre le lettere che espongono il nome dell'attività possono essere anche in rilievo;
  - le insegne e gli elementi di arredo urbano devono essere realizzati con materiali e con colori conformi alle qualità e agli stilemi architettonici dei luoghi;
  - potranno essere usate insegne o marchi depositati, anche internazionalmente, con il loro aspetto grafico;
  - sono proibite le insegne provvisorie o costituite da materiale provvisorio, ad eccezione di insegne destinate a pubblicità temporanea per articoli in saldo o in liquidazione, purché esse siano progettate in modo conforme all'estetica dei luoghi e all'immagine del negozio, le insegne mobili, le insegne sui prospetti esterni e sulle coperture;
- il progetto dell'insegna deve essere approvato dallo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), chiamato a verificare che l'insegna sia compatibile per tipo, dimensione e luogo di

installazione con l'estetica generale dei luoghi e con il livello architettonico generale del Centro Storico;

- per gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nelle aree del centro storico, sia gli oneri di urbanizzazione che la quota del contributo del costo di costruzione sono ridotti del 20% rispetto alla misura vigente;
- ridurre del 50%, per la durata di cinque anni, l'imposta sulle insegne degli esercizi commerciali in cui le insegne medesime siano state realizzate o modificate secondo quanto stabilito al punto precedente, a condizione che dette attività permangano in effettivo stato di gestione per tale lasso temporale, pena la decadenza del beneficio.

### **Articolo 13**

#### ***Spazi destinati a parcheggio per la clientela***

L'adeguamento ai parametri di parcheggio pertinenziale, secondo quanto previsto dalla L.R. Campania n.1/2014, e dal presente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, è condizione essenziale per il rilascio di autorizzazione per l'apertura, per l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale o per l'aggiunta del settore merceologico.

Per quanto riguarda gli ampliamenti della superficie di vendita, il parametro di cui sopra si applica per l'intero esercizio, e il computo va effettuato, pertanto, sulla base della superficie globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

L'adeguamento al parametro dello standard di parcheggio non è obbligatorio per gli esercizi di vicinato.

Nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali di attività commerciali, soggette e non soggette all'obbligatorio adeguamento ai parametri stessi di parcheggio, le aree destinate alla sosta della clientela devono essere comunque realizzate secondo i criteri di seguito specificati:

- diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali, in caso di impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento metri;
- rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
- chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;
- separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse e mobili;
- raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da almeno due varchi a senso unico, opportunamente distanziati e separati;
- installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;
- attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della clientela;
- apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;
- possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.

Ai sensi dell'art.22 della L.R. n.1/2014 e del relativo Allegato A1, la superficie minima e necessaria destinata a parcheggio per la clientela è pari al prodotto della superficie di vendita per il coefficiente relativo alla tipologia dell'esercizio commerciale, così come nella seguente Tabella:

**Tabella 1**

Superficie minima necessaria da destinare a parcheggio

<b>Tipologia dell'esercizio</b>	<b>Coefficiente</b>
MA/M	1,5
ME	1,0
G1 A/M	2,5
G 1E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G.ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione. La dotazione di aree di parcheggio di cui ai parametri di parcheggio della precedente Tabella, soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche.

#### **Articolo 14**

##### ***Spazi destinati all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci***

Il rispetto dei parametri degli spazi destinati all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci è condizione essenziale per il rilascio di autorizzazione per l'apertura o per l'ampliamento della superficie di vendita.

Nel caso di aggiunta di settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui alla successiva tabella, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2014, per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

Per quanto riguarda gli ampliamenti della superficie di vendita di una struttura preesistente, i parametri di cui sopra si applicano per l'intero esercizio, e il computo va effettuato, pertanto, sulla base della superficie globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

L'adeguamento ai parametri in oggetto non è obbligatorio per gli esercizi di vicinato e le nuove aperture, i trasferimenti di sede e gli ampliamenti dimensionali, che non superano le dimensioni massime delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni;

Gli spazi per uso pubblico devono essere costituiti per, almeno metà della superficie, da aree sistemate a verde: essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. E' necessaria, altresì, un'adeguata presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

In funzione della differente tipologia degli esercizi commerciali, le superfici minime e necessarie destinate all'uso pubblico e alla movimentazione delle merci sono pari al prodotto della superficie di vendita per i relativi coefficienti di seguito riportati nella seguente tabella:

**Tabella 1**

Superficie minima necessarie destinate all'uso pubblico e alla movimentazione delle merci

<b>Tipologia dell'esercizio</b>	<b>Aree ad uso pubblico Coefficiente</b>	<b>Aree per movimentazione merci Coefficiente</b>
MA/M-ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

# TITOLO III

## Commercio su aree pubbliche

### Articolo 15

#### *Definizione*

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:

- **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **operatore**, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
- **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato in sede propria**, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- **mercato su strada**, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **sagra**, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
- per **"spunta"**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per **"spuntista"**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;
- per **"attività stagionali"**, quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;
- per **"chiosco"**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;

- per “**negozio mobile**”, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- per “**banchi temporanei**”, attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell’attività commerciale;
- per “**fiera-mercato**”, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d’arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
- per “**miglioria**”, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera , allo scopo di migliorarne la propria posizione;
- per “**autorizzazione di tipo A**”, l’atto amministrativo che abilita all’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante **l’utilizzo decennale** di un posteggio nonché all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal Comune sede del posteggio;
- per “**autorizzazione di tipo B**”, l’atto amministrativo che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente **in forma itinerante**, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

## **Articolo 16**

### **Finalità**

Con il presente Strumento il Comune di Nocera Superiore persegue le seguenti finalità:

- garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori, in modo tale da garantire la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale, favorendo il contenimento dei prezzi;
- assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l’esercizio dell’attività in forma itinerante, siano integrati con le altre forme distributive, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano;
- salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane;
- permettere l’ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate.

Il Comune disciplina, il presente Regolamento Comunale, l’esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità al SIAD ed alle disposizioni di Leggi e Regolamenti.

In particolare, il presente Regolamento disciplina gli aspetti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, alla concessione dei posteggi, nonché ad orari e modalità di svolgimento dei mercati, nel rispetto di quanto disposto dal presente SIAD in materia di individuazione delle aree territorialmente compatibili e di controllo dell’impatto ambientale. Le aree pubbliche, nonché quelle private di cui il Comune abbia la disponibilità, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio di prodotti alimentari, come pure i relativi posteggi, costruzioni stabili, negozi mobili e banchi temporanei, sono sottoposti alle prescrizioni in materia igienico sanitarie di cui all’Ordinanza del Ministero della Sanità del 02.03.2000, pubblicata sulla G.U. n.56 del 08.03.2000.

Individua inoltre le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica, con i dati dell’assegnazione dell’autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata, le modalità di registrazione delle assenze, i criteri per l’assegnazione e l’accesso ai posteggi degli imprenditori agricoli, le modalità di esercizio dell’attività sulle aree demaniali.



## **Articolo 17** **Norme Generali**

Nel territorio di Nocera Superiore, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione;
- su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal Comune.

Il rilascio delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche avviene nei termini e nei modi stabiliti dalla Legge Regione Campania n.1/2014 e dal D.Lgs. n.114/98.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.

## **Articolo 18** **Mercati**

I mercati di cui all'art. 28 comma 1 lett. e) della L.R. 2014, sono distinti in:

- **mercato giornaliero o rionale**, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- **mercato giornaliero**, di cui alla lettera a) specializzato in particolari merceologie;
- **mercato ordinario**, quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- **mercato stagionale**, quello di cui alla lettera c) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
- **mercato specializzato** o esclusivo destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;
- **mercato straordinario**, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
- **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

Sul piano territoriale possono esistere, ed hanno differenti discipline:

- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti.
- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.

**Nel Comune di Nocera Superiore possono essere svolti ambedue i tipi di mercato.**

Il Comune può istituire i mercati su aree private di cui abbia ricevuto, mediante apposita convenzione stipulata con gli aventi diritto, la disponibilità per un periodo pari ad almeno dieci anni, o multiplo di dieci anni, a partire dalla data fissata per l'inizio dell'attività dei suddetti mercati, stante la durata decennale della concessione di posteggio. Per tali aree, andrà verificata, in sede di stipula della convenzione di cui sopra, la sussistenza degli stessi requisiti di sicurezza e di compatibilità fissati per il commercio su aree pubbliche dalle vigenti norme statali e regionali. Tali aree non possono, comunque, essere individuate nella zona "Centro Storico" e nelle zone sottoposte a vincoli di natura ambientale o archeologica.

## **Articolo 19** **Individuazione delle aree per il commercio su posteggi**

In considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le seguenti aree compatibili con lo svolgimento di mercati, di fiere-mercato

specializzate e di sagre:

- area Mercatale, così come individuata nella Tavola di Zonizzazione del presente SIAD, per il commercio alimentare e non alimentare;
- area antistante il campo sportivo di Via Spagnuolo, per il commercio alimentare e non alimentare;
- area dell'Arena Mazzini, per il commercio alimentare e non alimentare.

In tutte le altre aree non espressamente indicate non è consentito svolgere alcun tipo di mercato, come precedentemente definito.

Le suddette aree mercatali sono destinate anche alla vendita da parte dei produttori agricoli diretti, nei posteggi ivi indicati.

## **Articolo 20**

### ***Disciplina del commercio su posteggi***

E' facoltà del Comune istituire nuovi mercati, trasferire e/o spostare di sede gli esistenti, effettuare ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti ed infine sopprimere mercati e/o fiere ritenuti non più idonei o indispensabili.

Nelle aree in cui insistono emergenze architettoniche, in relazione ai valori archeologici, storici ed ambientali e ai fini della salvaguardia delle zone predette, si stabilisce che il commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari restrizioni, che saranno emanate con specifica ordinanza.

I posteggi possono essere sia singoli, sia riuniti in mercato, ed il commercio su posteggi può essere svolto solo nel mercato, per la vendita fuori dal mercato si reinvia alle norme relative alla viabilità.

Il Comune istituisce, con apposita deliberazione consiliare, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, i mercati, avendo disciplinato nell'apposito Regolamento il rilascio delle autorizzazioni, la concessione dei posteggi, nonché orari e modalità di svolgimento nell'osservanza delle norme in materia di commercio al dettaglio nonché delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. A tal fine nella delibera saranno indicati:

- l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- l'organico dei posteggi;
- il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
- le attrezzature pubbliche ed i servizi comunali disponibili.

La deliberazione di cui sopra verrà trasmessa al competente ufficio della Giunta Regionale, a norma dell'art. 41, comma 4, L.R. Campania n.1/2014.

Altresì, ai sensi degli artt. 42 e 43 della L.R. Campania n.1/2014, le modifiche, i trasferimenti, le variazioni dell'organico e la diminuzione del numero di posteggi e della periodicità dei mercati sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione dei nuovi mercati.

Le sospensioni dei mercati sono disposte dal Sindaco in caso di comprovata esigenza di pubblico interesse di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

## **Articolo 21**

### ***Compiti degli Uffici Comunali***

La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Il Responsabile del SUAP, si avvale del personale del Comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo e di Polizia amministrativa.

L'Ufficio SUAP del Comune di Nocera Superiore provvederà a tenere il ruolino di mercato, a verificare le presenze degli operatori e ad assegnare giornalmente i posteggi temporanei (ruolino di spunta).

Il ruolino di mercato sarà consultabile presso gli uffici del Settore Commercio del Comune di Nocera Superiore.

L'Ufficio SUAP verificherà che i produttori agricoli vendano esclusivamente merci di propria produzione.

L'Ufficio SUAP provvederà alla redazione e tenuta dell'archivio dei mercati e degli operatori, nonché alle rilevazioni delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto stabilito nel presente Provvedimento e nelle norme di riferimento.

## **Articolo 22**

### ***Norme transitorie e finali***

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Strumento, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n.1/2014, così come meglio integrata e rettificata dal DD n. 997/2014 che qui s'intende riportato, del D.Lgs. n.114/98, della L. n.248/2006 nonché dei vigenti Regolamenti comunali, delle norme igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza. Laddove non in contrasto con la presente regolamentazione, ovvero con la normativa regionale in materia, il presente regolamento si intende integrato con le previsioni di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 così come pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2002.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinando il commercio anche su aree pubbliche, abrogano il precedente Regolamento per il funzionamento del Mercato Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 26.07.2012.

Sono fatti salvi gli SIAD, le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti nonché gli effetti conseguenti alla Legge Regionale 1/2000.